

## **ALLEGATO 1 - Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) - Modifica – Approvazione**

### **Art. 15 Periodi di applicazione**

1. La TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. ~~L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione e la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.~~
3. ~~Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.~~
4. ~~Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini di cui al successivo articolo 30, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.~~

### **Articolo 25 Riduzioni per il recupero e il riciclo**

1. Le utenze non domestiche che conferiscono al di fuori del servizio pubblico tutti i propri rifiuti urbani prodotti e che dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, non sono tenute alla corresponsione della quota variabile della tariffa, mentre rimane comunque dovuta la parte fissa della tassa.
2. Per l'esercizio della facoltà di cui al comma 1, il rappresentante legale e/o il titolare dell'attività deve presentare al gestore del servizio apposita istanza entro il 30 giugno dell'anno precedente a quello di riferimento. Per il solo anno 2021 l'istanza potrà essere presentata entro il 31 maggio con effetto dal 1 gennaio 2022. Le comunicazioni presentate oltre i termini si intendono valide a partire dal secondo anno successivo a quello della dichiarazione. Nella comunicazione l'utente deve indicare i quantitativi dei rifiuti da avviare al recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente, nonché la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per cui si intende esercitare tale opzione. All'istanza deve essere allegata idonea documentazione, comprovante l'esistenza di un accordo contrattuale con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.
3. La scelta di conferimento al di fuori del servizio pubblico è vincolante per almeno **due** anni, l'utente può comunque richiedere di ritornare alla gestione pubblica anche prima della scadenza di predetto termine. La richiesta è valutata dal gestore del servizio, il quale ha facoltà di riammettere l'utente tenendo conto dell'organizzazione del servizio e dell'impatto sulla medesima del suo rientro, sia in termini di modalità e tempi di svolgimento e sia di costi. L'eventuale diniego del gestore deve essere adeguatamente motivato.
4. La parte variabile viene esclusa dalla tariffa in via previsionale ed è soggetta a conguaglio. La conferma della esclusione della parte variabile è subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, da presentare entro il 1 febbraio di ciascun anno al gestore, in cui si attestino i quantitativi dei rifiuti urbani avviati al recupero nell'anno precedente. Il quantitativo dei rifiuti urbani avviati autonomamente a recupero nell'anno precedente dovrà essere uguale o superiore al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza

cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero. In caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta, nei termini previsti dal regolamento, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti, si procede al recupero della quota variabile relativa all'anno precedente, non spettante, nella prima richiesta di pagamento.

5. Qualora l'utenza non eserciti l'opzione entro il termine previsto dal presente regolamento si intende che abbia optato per il servizio pubblico. In tale ipotesi la scelta dell'utente è revocabile di anno in anno. Resta salva la facoltà comunque di avviare al riciclo al di fuori del servizio pubblico singole frazioni di rifiuti urbani prodotti con le riduzioni previste dal comma successivo.

6. Alle utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, flussi di rifiuti urbani generati dalla propria attività sono concesse riduzioni sino al 100% della quota variabile della TARI. La riduzione è calcolata in misura proporzionale in ragione della quantità effettivamente avviata al riciclo rapportata ai quantitativi complessivi di rifiuti urbani attribuibili al singolo produttore, calcolati in base ai coefficienti di produzione Kd stabiliti annualmente nella delibera di approvazione delle tariffe, per ciascuna categoria di utenza non domestica. La riduzione deve essere richiesta annualmente dalle imprese interessate entro il 30 giugno dell'anno successivo allegando la documentazione richiesta. In difetto, tale riduzione non sarà applicata per l'intero anno solare.

7. Ai sensi dell'art. 1 comma 659 della Legge n.147/2013 e dell'art. 37 della legge n. 221/2015, le imprese agricole e florovivaistiche che effettuano il compostaggio aerobico autorizzato ai sensi del D.Lgs n.152/2006, hanno diritto ad una riduzione della tariffa. La valorizzazione della riduzione è determinata annualmente nella delibera delle tariffe. La richiesta della riduzione dovrà essere presentata unitamente alla documentazione di autorizzazione ad effettuare l'attività di compostaggio, secondo i tempi previsti nel precedente comma 6.

8. Ai sensi dell'art. 1 comma 652 della Legge n.147/2013 e dell'art. 17 della legge n. 166/2016, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito cedono, direttamente o indirettamente, tali beni alimentari a enti pubblici, associazioni riconosciute o fondazioni aventi esclusivamente finalità di assistenza o beneficenza e agli Enti del terzo settore (ETS) per scopi assistenziali, ovvero per l'alimentazione animale, proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione. La riduzione della parte variabile della tariffa dovuta dall'utenza è pari al prodotto tra la quantità documentata dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita e oggetto di donazione, per una percentuale del costo unitario Cu di cui al punto 4.4 all. 1, del DPR 158/99 (rapporto tra i costi variabili attribuiti alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche), entrambe (percentuale e costo unitario Cu) saranno determinate annualmente nella delibera delle tariffe. La richiesta della riduzione dovrà essere presentata unitamente alla documentazione necessaria ad accertare le quantità, espresse in Kg, cedute nell'anno precedente, secondo i tempi previsti nel comma 6.

#### Art. 29 Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione della tassa in particolare:

- l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
- il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.

~~Le utenze domestiche residenti non sono tenute a dichiarare il numero dei componenti la famiglia anagrafica e la relativa variazione.~~

**Nel caso di soggetti iscritti all'anagrafe del Comune di appartenenza e ad eccezione dei casi in cui si verifica la variazione della titolarità dell'utenza, la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare non comporta obbligo di presentazione della comunicazione di variazione in quanto la variazione del numero di componenti è**

esclusivamente recepita attraverso i tracciati messi a disposizione del Gestore dall'anagrafe comunale.

2. La dichiarazione, **che assume anche valore di richiesta di attivazione del servizio**, deve essere presentata:

- a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
- b) per le utenze non domestiche: dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
- c) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati: dal gestore dei servizi comuni.

3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei co-obbligati ha effetti anche per gli altri.

**4. In caso di subentro nel possesso/detenzione da parte di altro soggetto, quando la comunicazione di inizio occupazione o detenzione riguarda un immobile già assoggettato a tariffa, la cessazione dell'utenza precedente, qualora non ancora avvenuta e salvo diversa comunicazione, è effettuata d'ufficio in corrispondenza del giorno antecedente quello di inizio della nuova utenza.**

#### Art. 30 Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. La dichiarazione deve essere presentata **al Gestore** dai soggetti tenuti al pagamento della TARI ~~entro 90 giorni solari dalla il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili alla tassa, utilizzando gli appositi moduli messi a disposizione degli interessati secondo le modalità indicate dal gestore stesso.~~

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. ~~In case contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma.~~ Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti, la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

**2-bis. Le dichiarazioni per variazione o cessazione del servizio devono essere presentate al Gestore entro 90 giorni solari dalla data in cui è intervenuta la variazione o cessazione e producono i loro effetti da tale data, se presentate nel termine indicato, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione, se successiva, fatta salva la possibilità di dimostrare, con idonea documentazione, gli elementi che comportano il venir meno della soggettività passiva.**

**2-ter. Le dichiarazioni di variazione che comportano una riduzione dell'importo da addebitare all'utente producono il loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione se la richiesta è presentata entro 90 giorni dall'evento, ovvero dalla data di presentazione della richiesta se successiva a tale termine. Diversamente, le richieste di variazione che comportano un incremento dell'importo da addebitare all'utente producono sempre i loro effetti dalla data in cui è intervenuta la variazione. Le variazioni saranno conteggiate in occasione della prima scadenza utile successiva.**

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti: i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo di posta elettronica certificata) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti: i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale, telefono, fax o indirizzo di posta elettronica certificata);
- c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completo di generalità, indirizzo e numero telefonico;

- d) l'ubicazione, specificando anche il numero civico, se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - e) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
  - f) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - g) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  - h) sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO, sede legale), nonché l'eventuale numero telefonico, fax e indirizzo di posta elettronica certificata;
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) in caso il conduttore sia diverso dal proprietario dell'immobile, nome del proprietario dell'immobile, completo di generalità, indirizzo e numero telefonico;
  - d) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - f) il numero degli addetti, l'attività svolta nelle superfici oggetto di tassazione e i rifiuti prodotti;
  - g) il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A. – Rappresentante legale;
  - h) l'individuazione delle superfici escluse dalla tassazione ai sensi dell'articolo 10 del presente regolamento;
  - i) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni;
  - j) sottoscrizione con firma leggibile del dichiarante.
5. La dichiarazione sottoscritta dal dichiarante e corredata da copia di un documento di identità in corso di validità, è presentata direttamente al gestore del servizio o agli uffici comunali competenti. Può inoltre essere spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R. o inviata telematicamente con posta elettronica certificata all'indirizzo riportate sul modello della dichiarazione. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica o di call center si provvederà a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
5. La dichiarazione deve essere presentata al Gestore mediante consegna agli sportelli fisici, tramite posta elettronica, anche certificata, raccomandata postale o piattaforme digitali messe a disposizione dal Gestore. La dichiarazione si intende presentata all'atto di ricevimento da parte del Gestore, nel caso di consegna diretta; alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale; alla data di caricamento sulla piattaforma digitale messa a disposizione dal Gestore, in caso di dichiarazione compilata online.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle richieste di variazione presentate dalle utenze non domestiche ai sensi e per gli effetti di cui ai commi 2 e seguenti dell'articolo 25 del presente regolamento.

Art. 34 Riscossione

1. La TARI viene riscossa mediante invio ai contribuenti di avvisi di pagamento ordinari.

2. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del D. Lgs. n. 241/1997 (modello F24) ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

3. Il versamento deve essere effettuato in n. 3 rate. Le prime due rate di pari importo con scadenza 16 aprile e 16 settembre saranno calcolate a titolo di acconto per un totale pari all'80% della tassa dovuta dell'anno precedente. L'ultima rata, a conguaglio, con scadenza 16 dicembre sarà calcolata con le tariffe dell'anno di riferimento. **Il termine di scadenza del pagamento della prima rata o del pagamento in un'unica soluzione è fissato in almeno 30 giorni solari dalla data di emissione del documento della riscossione. È facoltà del contribuente versare la TARI in un'unica soluzione, avente scadenza coincidente con quella della prima rata.**

4. Al contribuente che non versi alle scadenze indicate le somme dovute è di norma notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. o sistemi telematici aventi lo stesso valore legale, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, sollecito di pagamento per omesso o insufficiente versamento. Tale atto indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, sarà emesso avviso di accertamento con applicazione della sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 33, comma 1. Si applicano il secondo e il terzo comma dell'art. 32.

**5. Gli avvisi di pagamento ordinari possono essere, a richiesta del contribuente, ulteriormente rateizzati alle seguenti condizioni:**

- a) ai contribuenti che dichiarino mediante autocertificazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 di essere beneficiari del bonus sociale per disagio economico previsto per i settori elettrico e/o gas e/o per il settore idrico;
- b) ai contribuenti che registrano, a parità di presupposto imponibile, un incremento della TARI superiore del 30% rispetto all'importo medio pagato nei due anni antecedenti a quello di riferimento;
- c) l'importo di ogni singola rata non può essere inferiore a 100 euro;
- d) la richiesta di rateizzazione deve essere presentata entro il termine di scadenza dell'importo che si intende rateizzare;
- e) la rate concesse possono essere un numero massimo 12 rate mensili;
- f) sull'importo soggetto a rateizzazione sono applicati gli interessi legali vigenti durante il periodo di rateizzazione;
- g) in caso di mancato pagamento delle singole rate, il contribuente si intende decaduto dal beneficio della ulteriore rateizzazione.

#### Art. 36 Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute può essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato o diniegato entro centottanta centoventi giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza.

2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura prevista dall'articolo 35 a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

3. Salvo la richiesta di rimborso da parte del contribuente, l'Amministrazione comunale opera sulle somme versate in eccesso tramite compensazione con quanto dovuto per l'annualità successiva, nella prima richiesta di pagamento utile.

Art. 41 Disposizioni finali

1. Le dichiarazioni già presentate o gli accertamenti già notificati ai fini delle previgenti forme di prelievo sui rifiuti conservano validità anche ai fini dell'entrata disciplinata dal presente Regolamento, sempre che non siano intervenute modifiche rilevanti ai fini della determinazione di quanto dovuto.
2. Il Comune si avvale per la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI di ALIA SPA, in quanto soggetto aggiudicatario della procedura per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei rifiuti urbani nell'Ambito Territoriale di ATO Toscana Centro.
3. Per il solo anno 2014 la scadenza della prima rata TARI è posticipata al 16 luglio 2014; ai fini della determinazione del dovuto TARI le riduzioni, previste rispettivamente all'articolo 10, all'articolo 25 e all'articolo 27 comma 1, concesse nel 2013 saranno applicate alla tariffa anche per l'anno 2014. I beneficiari sono tenuti a presentare entro il 30 settembre le comunicazioni e la modulistica previste rispettivamente all'articolo 10 comma 4 lettera b), all'articolo 25 comma 4 e all'articolo 27 comma 2 ai fini della conferma di tale riduzione. In caso di mancata presentazione di tali comunicazioni la riduzione applicata sarà revocata e conguagliata con la prima richiesta di pagamento utile.
4. Per il solo anno 2014 le comunicazioni e la modulistica previste rispettivamente all'articolo 10 comma 4 lettera b), all'articolo 25 comma 4 e all'articolo 27 comma 2 dovranno essere presentate entro il 30 settembre 2014.
5. Il Comune conferisce l'incarico di responsabile esterno al trattamento di dati personali relativi alla banca dati anagrafica della popolazione del Comune di Pistoia a ALIA S.p.a. ai sensi del D.Lgs 30.6.2003 n. 196.
6. ALIA S.p.A. procederà di conseguenza alla nomina dei responsabili e degli incaricati del trattamento dei dati e ne darà comunicazione all'Amministrazione. ALIA S.p.A. è tenuta ad utilizzare i dati personali di cui verrà a conoscenza nel corso dell'esecuzione del presente Atto per le sole operazioni e per i soli scopi ivi previsti; a non comunicare i dati a soggetti diversi da quelli dalla stessa o dal comune autorizzati ad effettuare le operazioni di trattamento; a non diffondere i dati personali di cui verranno comunque a conoscenza nell'esecuzione del presente Atto, a custodire - in attuazione degli obblighi di riservatezza e di sicurezza imposti dal D. Lgs. 196/2003 e da ogni altra disposizione legislativa o regolamentare in materia - i dati personali e sensibili trattati in modo tale da evitare rischi di distruzione degli stessi o di accessi a tali dati da parte di soggetti terzi non autorizzati.
7. Per il solo anno 2015 la scadenza della prima rata TARI prevista per il 16 maggio è annullata. Si confermano le due rate del 16 settembre e del 16 novembre che saranno di pari importo.
8. Per il solo anno 2020 la scadenza di pagamento della prima rata come prevista dall'articolo 34, è spostata dal 16 aprile al 16 giugno 2020 per le utenze domestiche. Per le utenze non domestiche è prevista una sola rata in acconto con scadenza 16 settembre pari al 50% della tassa dovuta dell'anno 2019.
9. Per il solo anno 2020 le comunicazioni e la modulistica previste rispettivamente all'articolo 10 comma 4 lettera b) e all'articolo 25 comma 4 potranno essere presentate entro il 31 dicembre 2020.
- 10. Per l'anno 2023, le disposizioni di cui all'articolo 30, in particolare la circostanza che la dichiarazione debba essere presentata al Gestore entro 90 giorni solari dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali assoggettabili alla tassa, relativamente alle occupazioni iniziate nell'anno 2023 ma in data precedente l'approvazione del regolamento, i 90 giorni decorrono dalla data di approvazione del regolamento stesso.**